aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0318949
del 03/05/2022

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative
GENERAZIONE POSSIBILE

Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio 111,
16121 Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it

E p.c.
natalia.grifoglio@regione.liguria.it

02/05/2022

Oggetto: S870. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152 /2006 relativo al progetto di Impianto Eolico di 7 aeg. 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare-Orco Feglino-Calice Ligure (SV).

Gentile Dottoressa,

con riferimento alle osservazioni pervenute in merito al progetto "Bric del Vento" si rappresenta quanto segue.

I. Con riferimento alle osservazioni formulate da Repower Renewables S.p.A. e da FEN Energia S.p.A..

1. In via preliminare, sotto il profilo procedimentale, occorre rimarcare che **F.E.R.A. ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "Bric del Vento" nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali**. Al riguardo, si consideri in particolare che, contrariamente a quanto osservato da Repower Renewables S.p.A. (d'ora innanzi, "Repower Renewables"):

a) La tesi secondo cui il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto direttamente a VIA statale in applicazione del Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 è pretestuosa e infondata. Tale decreto, infatti, nel definire le "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)*", integra "*i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto*

legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA" (Allegato al decreto, art. 1, sottolineatura aggiunta). Come espressamente chiarito dalla stessa disposizione ministeriale, "*L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente*". È dunque sufficiente leggere il D.M. 30 marzo 2015 per avvedersi che la riduzione delle soglie dimensionali in caso di impatto cumulativo riguarda solo ed esclusivamente le soglie di cui all'Allegato IV al Decreto Legislativo n.152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" (detto anche "Testo Unico" o "Codice dell'Ambiente"), e non anche le soglie per l'assoggettamento dei progetti a VIA statale, che, com'è noto, sono stabilite nel diverso Allegato II alla parte seconda dello stesso codice. Il D.M. 30 marzo 2015, in altri termini, si limita a prevedere che, in caso di impatto cumulativo di più impianti eolici nella medesima area territoriale, devono essere sottoposti a *screening* anche impianti inferiori a 1 MW (ma superiori a 500 kW), che diversamente sarebbero autorizzati senza alcuna valutazione ambientale. Al contrario, il decreto non interviene in alcun modo sulla soglia (che, com'è noto, è fissata in 30 MW) per individuare il riparto tra la competenza statale e regionale del procedimento di VIA vero e proprio.

b) Parimenti infondata è la tesi secondo cui F.E.R.A. avrebbe dovuto necessariamente avviare il procedimento di AU prima dello *screening*. Al riguardo, è decisivo osservare che, a livello nazionale, non si rinviene né nel Codice dell'Ambiente, né nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Decreto Ministeriale 9 dicembre 2010) alcuna norma che imponga di presentare l'istanza di autorizzazione unica prima dell'istanza di *screening* ambientale. A livello regionale, è pur vero che tale modo di procedere è compatibile con la previsione di cui all'art. 28, comma 7, della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16, tuttavia l'avvio dell'*iter* autorizzativo prima della presentazione dell'istanza di

verifica di assoggettabilità a VIA non può che considerarsi meramente facoltativo. Una diversa interpretazione, d'altra parte, risulterebbe inevitabilmente in contrasto con il generale divieto di aggravamento del procedimento autorizzativo sancito dall'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: se avviato, infatti, il procedimento di autorizzazione unica resterebbe comunque sospeso fino alla conclusione dello *screening* e, se da quest'ultimo emergesse la necessità di sottoporre il progetto a VIA, il primo risulterebbe avviato inutilmente, giacché il progetto dovrebbe essere autorizzato attraverso il diverso *iter* previsto e disciplinato dall'art. 27-*bis* del Codice dell'Ambiente. A ciò si aggiunga che, nella fattispecie, non sarebbe stato nemmeno possibile presentare istanza di PAUR in attesa dell'esito dello *screening*: ai sensi dell'art. 6 della d.G.R. 21 febbraio 2018, n. 107, infatti, l'istanza di PAUR può essere presentata solo nel "*nel caso di procedimenti VIA di competenza regionale*", e dunque solo nel caso in cui la verifica si sia conclusa con la necessità di assoggettare il progetto a VIA. Com'è noto, inoltre, in Liguria i due titoli autorizzativi (AU e PAUR) sono anche di competenza di Enti diversi, essendo demandato alle province o alle città metropolitane, il primo, e alla Regione, il secondo. In ragione di quanto precede, F.E.R.A. ritiene di avere agito nel rispetto non solo delle norme vigenti, ma anche dell'interesse pubblico all'efficienza dell'azione amministrativa, evitando di gravare gli Uffici competenti di adempimenti che avrebbero potuto rivelarsi del tutto inutili, oltre che non necessari.

2. Sulla scorta delle medesime considerazioni, contrariamente a quanto osserva sotto ulteriore profilo la Repower Renwables, la F.E.R.A. non poteva nemmeno ritenersi tenuta ad acquisire previamente dal Gestore di rete la soluzione tecnica minima di connessione: tale documento, infatti, è necessario per chiedere l'avvio del procedimento di autorizzazione unica provinciale, ma non è invece previsto (né dall'art. 19 o dall'Allegato IV-bis alla Parte Seconda del Codice dell'Ambiente, né dalla d.G.R. 21 febbraio 2018, n. 107) ai fini dell'attivazione della procedura di *screening*.

3. Con ulteriore riferimento alle osservazioni di Repower Renewables, in particolare circa la presunta interferenza degli aerogeneratori previsti nel progetto "Bric del Vento"

con quelli facenti parte del progetto presentato dalla predetta società in data 28/01/2022 presso la Provincia di Savona, si evidenzia che la Scrivente ha presentato il proprio progetto in data 30/12/2021, con istanza protocollata con numero 7246 del 5/01/2022 e quindi in data antecedente rispetto al progetto presentato da Repower Renewables. Si noti, peraltro, che il progetto della Repower Renewables non risulta, ad oggi, nemmeno pubblicato sui portali della Provincia e del Ministero della Transizione Ecologica. A ciò si aggiunga che, com'è noto, il relativo procedimento autorizzativo resterà comunque sospeso fino all'adozione del decreto di VIA da parte del Ministero della Transizione Ecologica, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura

2. Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Società FEN Energia S.p.A. (d'ora innanzi, anche "FEN Energia"), giova anzitutto chiarire che, prima di presentare l'istanza di assoggettabilità a VIA del progetto dell'impianto denominato "BRIC DEL VENTO", come da buona pratica progettuale, F.E.R.A. ha verificato sui portali pubblici degli Enti l'eventuale presenza di validi titoli autorizzatori. All'esito di tale verifica, la Scrivente non ha riscontrato la presenza di titoli, attualmente validi ed efficaci, manifestamente incompatibili con il progetto. È dunque in assoluta buona fede che, sulla base delle evidenze documentali disponibili e delle norme vigenti, la Scrivente ha ritenuto che, alla data di presentazione del progetto per la verifica di assoggettabilità, le aree interessate fossero "disponibili" per il progetto "Bric del Vento". Se tuttavia le osservazioni di FEN Energia dovessero risultare fondate, peraltro, F.E.R.A. sarà certamente disponibile a collaborare con tutte le parti interessate per individuare soluzioni condivise per la corretta gestione delle eventuali interferenze.

II. Con riferimento alle osservazioni formulate dal WWF nel documento Prot-2022-0265520_07apr S870 OSSERV WWF.

1. Sull'asserito contrasto del progetto con le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il progetto presentato NON è in contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5, 5.2, 5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 15.5) delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010). Nel dettaglio, si osserva che:

a. (3) L'analisi degli impatti è stata riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto e la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale è assolutamente compatibile con la risorsa eolica disponibile ed in coerenza con il contesto paesaggistico in cui il progetto è inserito.
b. (4.1) Sono state valutate e minimizzate le modifiche che si verificheranno su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere con opportune misure di mitigazione e compensazione. Il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto viene evitato poiché non sono previste asfaltature ed impermeabilizzazioni.
c. Come detto, sono state previste specifiche misure di mitigazione per minimizzare le modifiche dell'habitat, infatti si è prestata particolare sensibilità nella fase di progettazione nell'utilizzo di strade esistenti. Sono comunque stati previsti anche interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona, mediante la messa a dimora di essenze vegetali arboree ed arbustive al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico.
d. (5) Per quanto concerne la geomorfologia ed il territorio sono state valutate e ponderate diverse opzioni e si è scelto l'adeguamento di strade esistenti per il passaggio degli automezzi di trasporto. Sono state fornite tutte le informazioni necessarie per consentire un corretto inquadramento dell'intervento.
e. (5.2) nella progettazione si è privilegiato l'utilizzo di strade esistenti e le modifiche ai tracciati sono compatibili con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali; sono state evidenziate infine le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui l'innovativo mezzo "Blade lifter", che consente di minimizzare gli interventi necessari sulla viabilità esistente.

2. Sull'asserito contrasto del progetto con le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

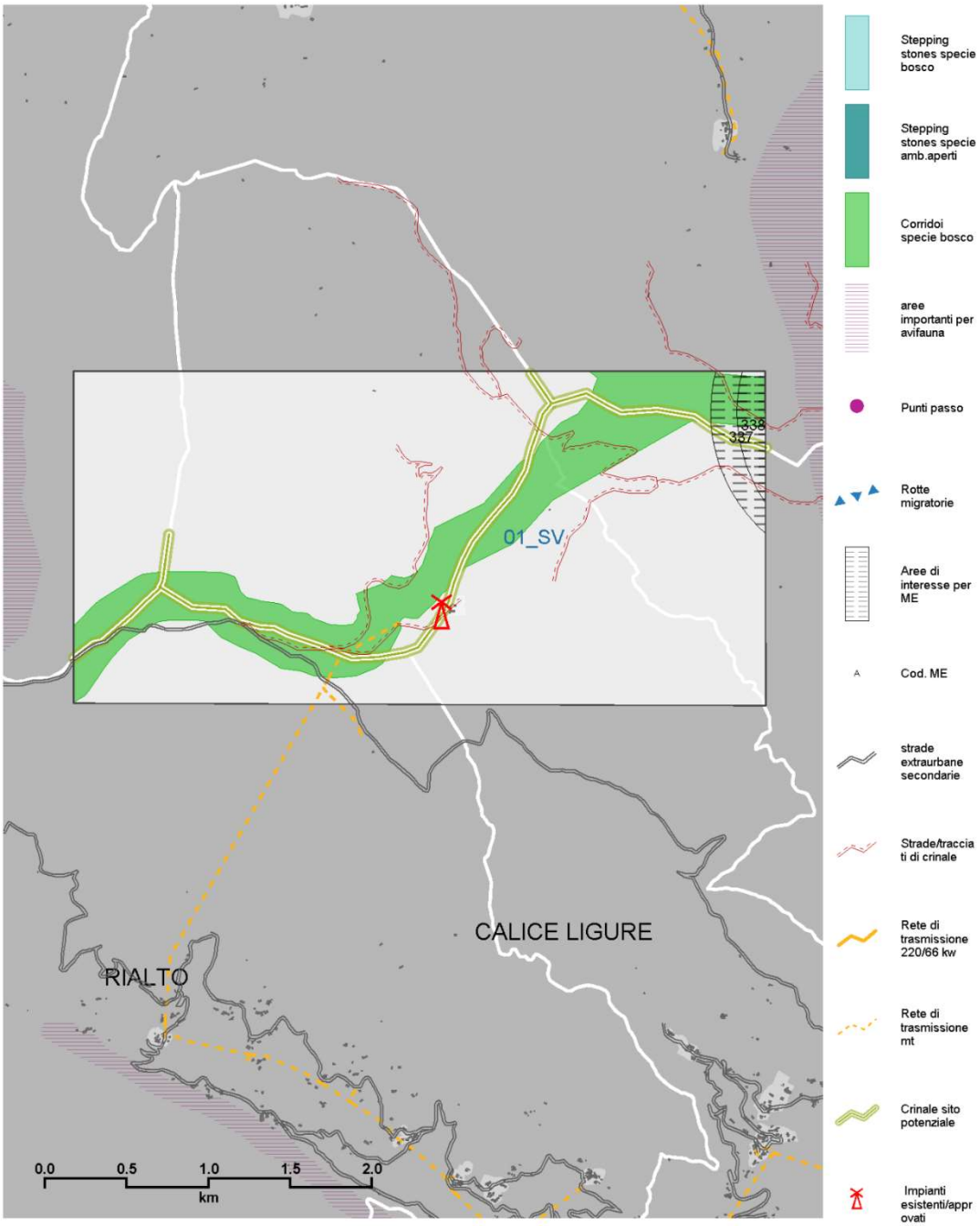
Il progetto NON è in contrasto con le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA (D.M. 30 marzo 2015). In particolare:

a. (2) Il progetto in esame non ricade, nemmeno parzialmente in aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991.

b. (4.1) L'analisi del progetto è stata fatta considerandolo anche in riferimento agli altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale: **non siamo di fronte alla frammentazione artificiosa di un progetto di fatto riconducibile ad un progetto unitario**, in quanto i progetti già esistenti sono appartenenti ad altri operatori.

c. (4.3) Il progetto NON è localizzato in aree considerate sensibili. Si ricorda infatti che tale aree venne indicata come IDONEA per lo sfruttamento della risorsa eolica da parte della Regione Liguria (cod. SV_01).

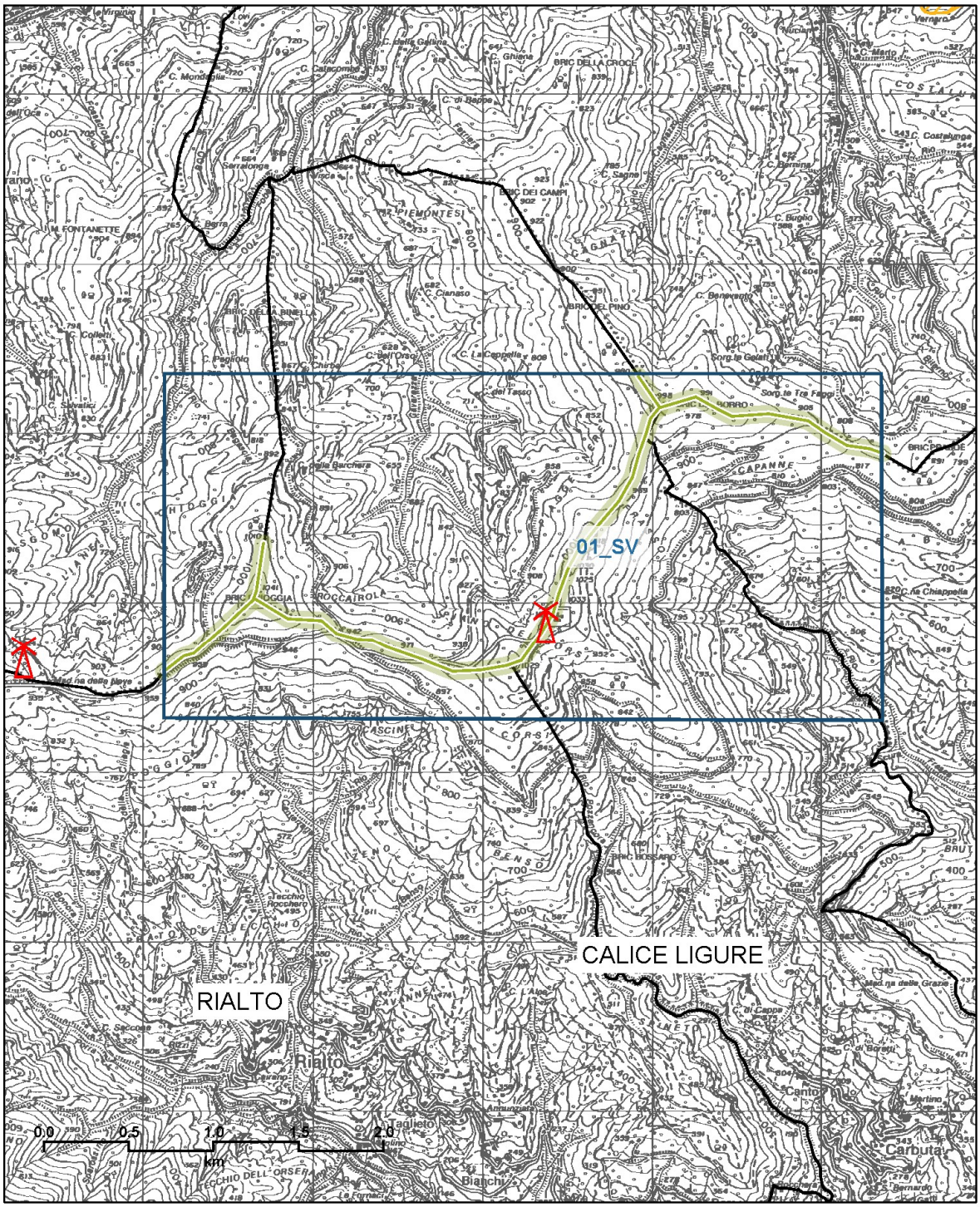
Sito Eolico cod: 01_SV



Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative

GENERAZIONE POSSIBILE

Sito Eolico cod: 01_SV



Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l.

Sede legale: Piazza Cavour 7, 20121 Milano. Tel. 02 62690471; fax 02 32066804; e-mail: info@F.E.R.A.srl.it; web: www.F.E.R.A.srl.it

Iscritta all'Ufficio del Registro di Milano con il n. di Registro 1646490

Partita IVA e Codice fiscale: 13393960151 - Capitale Sociale: € 6.000.000 i.v.

Posta Certificata: F.E.R.A.@pec.F.E.R.A.srl.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
certificati n. 501008849 e 501008850

3. Sull'asserita obbligatorietà dell'esperimento della procedura di VIA

Il progetto NON risulta soggetto ad obbligo di VIA.

Al riguardo, occorre anzitutto rimarcare che l'affermazione "il parco eolico ricade e interferisce chiaramente con i siti della Rete Natura 2000" è FALSA: la zona d'impianto risulta esterna alle aree protette facenti parte della RETE NATURA 2000 (SIC/ZSC e ZPS) presenti in area vasta. Come risulta evidente dalla Figura 1 sotto riportata, infatti, il progetto dista 4 km dalla ZSC più vicina. Né, contrariamente a quanto afferma il WWF, può fondatamente sostenersi che il progetto dovrebbe essere assoggettato a VIA in quanto asseritamente collocato nei corridoi ecologici che collegano le suddette ZSC tra loro. Anche ammesso e non concesso che una o più torri di aerogenerazione siano collocate in un corridoio ecologico, infatti, tale circostanza sarebbe del tutto ininfluente ai fini della corretta individuazione del procedimento di valutazione ambientale applicabile. Al riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato con assoluta nettezza, in un caso pressoché identico (relativo a un altro progetto della Scrivente in Provincia di Savona), che l'eventuale interferenza di uno o più aerogeneratori con i corridoi ecologici "*non comporta l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, poiché tali zone di continuità ecologico-funzionale non sono incluse nella Rete Natura 2000 e non sono state istituite come aree naturali protette ai sensi della legge n. 394 del 1991*.

Non risulta, in ogni caso, che le aree in questione siano state individuate dalla Regione Liguria come non idonee alla realizzazione di impianti eolici in quanto particolarmente sensibili" (T.A.R. Liguria sez. I - Genova, 27/05/2020, n. 324, sottolineatura aggiunta).

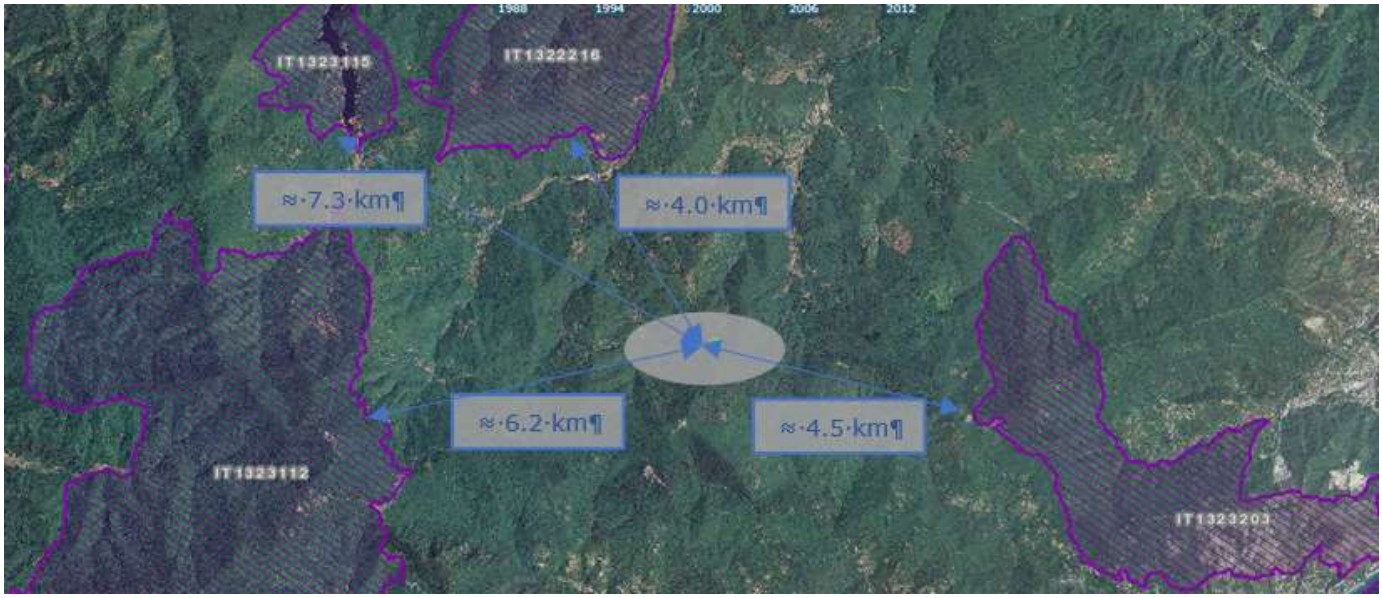


Figura 1: Distanze area d'impianto – ZSC

Tanto chiarito sotto il profilo procedimentale, giova peraltro rilevare che, da un punto di vista sostanziale, **le dimensioni e le caratteristiche delle opere sono tali per cui in ogni caso NON impedirebbero la funzionalità di corridoi ecologici eventualmente presenti**.

L'interferenza con i corridoi ecologici NON creerebbe isole ecologiche e NON si priverebbe alcuna area della vitalità faunistica e vegetazionale.

L'intervento quindi NON incide negativamente, inevitabilmente e sostanzialmente né sulla Rete Natura 2000 né sulle aree protette provinciali. L'intervento NON danneggia le funzionalità di tutte le aree ZSC e ZPS dell'entroterra del Ponente Ligure in quanto si colloca all'esterno di qualunque area protetta appartenente alla Rete Natura 2000; inoltre, le caratteristiche dell'opera nonché le scelte progettuali effettuate e le misure mitigative e compensative proposte salvaguardano le funzionalità ecologiche dell'area.

I monitoraggi pluriennali sull'area hanno dimostrato che il sito non è interessato da un flusso migratorio degno di nota, pertanto la zona non si può considerare sensibile. Ne consegue che il progetto non debba essere assoggettato a VIA.

L'assoggettabilità a VIA NON trova argomento ove si ponga a mente anche il cosiddetto "effetto cumulo", infatti tale aspetto è stato ampiamente trattato all'interno della documentazione progettuale consegnata e, date le caratteristiche dell'area e le distanze reciproche tra gli impianti, nonché gli studi pluriennali statistici condotti su un'altra area del savonese che ospita altri parchi eolici e che ha dimostrato che non ci sono stati effetti negativi sull'ambiente, non si rinvengono criticità legate a questo aspetto nell'area in esame.

F.E.R.A. non ha posto in essere alcuna modalità elusiva dell'obbligo di VIA, ma ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "Bric del Vento" nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali.

La presenza della Rete Escursionistica Ligure è stata trattata all'interno del progetto e si ritiene che le opere migliorative che verranno poste in essere sui tracciati porteranno beneficio a tutto il sistema dei percorsi escursionistici ivi presenti.

4. sui tracciati e sulle vie di accesso

Gli aspetti legati alla viabilità ed ai tracciati di accesso sono stati ampiamente dettagliati nelle tavole progettuali e nella documentazione tecnica consegnata. Come detto si prevede l'utilizzo di mezzi eccezionali di ultima generazione come il "blade lifter", che consente di minimizzare gli interventi necessari.

5. Sull'asserito contrasto con la legge regionale n. 24/2009 e s.m.i..

In Liguria numerosi sono gli impianti eolici lungo l'AVML e lungo sentieri già esistenti. La presenza dei parchi eolici ed i lavori realizzati sulla viabilità esistente che è stata di conseguenza adeguata hanno consentito una migliore e più sicura frequentazione dei luoghi da parte degli escursionisti, portando indubbie e riconosciute ricadute positive sui territori montani esclusi dai normali circuiti turistici liguri, focalizzati sulla fruizione principalmente delle zone costiere. In questo senso il progetto è assolutamente coerente con l'art. 1 comma 2 della L.R. 16 giugno 2009 n.24 rete di fruizione escursionistica della Liguria": "*Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate".*

Si vuole ricordare che nel settembre del 2021, Legambiente ha realizzato la "Guida dei parchi eolici italiani" (Figura 2) alla quale è collegato anche un sito web con cartine interattive (parchidelvento.it), che punta a fare scoprire e raccontare luoghi speciali, poco conosciuti e di grande interesse naturalistico, storico e culturale, che oggi rappresentano anche uno dei laboratori più interessanti per la transizione energetica dal punto di vista delle necessarie buone relazioni tra eolico e territorio. Il racconto dei parchi eolici insieme a quello dei territori che li accolgono, dimostrano che la sfida della sostenibilità delle produzioni di energia rinnovabile può essere affrontata con il consenso delle comunità e che è possibile trovare forme innovative e affascinanti di valorizzazione delle risorse locali.

Le pagine della guida di Legambiente contengono tutte le informazioni per arrivare nei luoghi e organizzare un weekend: dalle caratteristiche degli impianti ai percorsi e sentieri che li attraversano, ai consigli su dove andare a mangiare, a dormire, luoghi più o meno noti da scoprire, sino a storie e aneddoti nel racconto dei territori.



Figura 2: Guida turistica dei parchi eolici

I lavori previsti sulla viabilità NON danneggeranno, altereranno o chiuderanno tratti di strade esistenti e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL.

Per quanto riguarda le scelte progettuali **FERA ha cercato di massimizzare il rendimento complessivo dell'impianto riducendo il numero di macchine con una maggiore potenza unitaria, così da minimizzare gli impatti sinergici con i vicini impianti esistenti.**

6. Sugli impatti cumulativi e gli effetti barriera

Come già detto, il cosiddetto "effetto cumulo" è stato ampiamente trattato all'interno della documentazione progettuale consegnata e, date le caratteristiche dell'area e le distanze reciproche tra gli impianti, nonché gli studi pluriennali statistici condotti su un'altra area del savonese che ospita altri parchi eolici e che ha dimostrato che non ci sono stati effetti negativi sull'ambiente, non si rinvengono criticità legate a questo aspetto nell'area in esame.

F.E.R.A., durante la progettazione, ha tenuto in considerazione tutti i pareri regionali emessi relativamente ai pregressi progetti presentati sull'area e ha superato i rilievi formulati con opportune scelte tecniche e misure mitigative e compensative. Ad esempio, le macchine scelte sono di ultima generazione e con una velocità di rotazione molto inferiore rispetto alle macchine attualmente presenti nell'area vasta.

7. Sui pretesi impatti sulla biodiversità non mitigabili

Come detto, la tipologia di opera e le specifiche misure di mitigazione previste minimizzano le modifiche dell'habitat. Il WWF cita al punto 7 pareri riferiti ad altri progetti senza darne opportuna e circoscritta contestualizzazione. Il progetto presentato non mostra gravi carenze nelle indagini naturalistiche, ma in accordo con ARPAL FERA sta effettuando ulteriori analisi avifaunistiche per consentire un più sereno iter autorizzativo.

F.E.R.A. è cosciente che l'area sia stata oggetto di diverse battaglie napoleoniche, come anche altri siti in Liguria, ed è disponibile a realizzare tabelloni didattici

sull'argomento nell'area, così da rendere chiunque frequenti il sito cosciente di questi avvenimenti passati.

Per quanto concerne la presenza dei faggi secolari questi non verranno coinvolti dal progetto, ma FERA è disponibile a realizzare tabelloni didattici sull'argomento nell'area, così da rendere chiunque frequenti il sito cosciente di queste peculiarità territoriali.

Si ribadisce che non verranno aperte nuove piste o strade, pertanto non si creeranno situazioni di nuove frammentazioni di habitat.

8. Sulle presunte carenze degli studi circa la vegetazione presente

Gli studi sulla vegetazione presentati non sono carenti. Tecnici specializzati hanno effettuato sopralluoghi durante le varie fasi dell'anno e gli elaborati consegnati consentono agli Enti di inquadrare esaustivamente l'area dal punto di vista vegetazionale. Ovviamente non sono state segnalate specie ubiquitarie e comuni all'interno del territorio ligure in quanto ritenute di non fondamentale importanza ai fini dell'analisi del contesto territoriale in cui il progetto si inserisce.

9. Sul preteso contrasto con le aree protette di livello provinciale

L'affermazione "non viene evidenziata e valutata l'interferenza delle Pale eoliche con la presenza dell'area protetta provinciale" è FALSA: a pag. 56 del documento CLG-5.2A_Studio Preliminare Ambientale si parla della relazione tra le opere in progetto e l'area protetta provinciale. Il WWF ricorda inoltre che la L.R. n. 3 del 2009 ha eliminato le aree protette savonesi quali aree protette di interesse locale dalla L.R. 12/95. Inoltre, si ricorda che l'area in esame era stata definita IDONEA per lo sfruttamento della risorsa eolica dalla Regione Liguria (Cod. SV_01).

10. Sul preteso contrasto con il Decreto 10 settembre 2010 in relazione alla regimazione delle acque

Il progetto NON è in contrasto con il decreto 10 settembre 2010: ha affrontato le conseguenze che una cattiva regimazione delle acque porterebbe sull'area e ha previsto infatti adeguata regimazione sia sulle strade esistenti (attualmente

sprovviste) che nell'area delle piazzole, così da evitare alterazioni dannose a livello ecosistemico. Il progetto in esame non comporterà la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica e dispersione delle specie animali. Infine, date le caratteristiche dimensionali, le scelte progettuali e le mitigazioni previste NON si creeranno interruzioni di continuità di habitat con conseguente banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili. **La documentazione fornita è assolutamente sufficiente per escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.**

11. Sulla viabilità

Il progetto prevede l'utilizzo di viabilità già esistente sulla quasi totalità dei tracciati. Il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto viene evitato poiché non sono previste asfaltature ed impermeabilizzazioni. Infine, l'innovativo mezzo "Blade lifter" consente di minimizzare gli interventi necessari sulla viabilità esistente.

12. Sulla Relazione urbanistica

Il progetto risponde al secondo obiettivo definito dal PTCP: "La riorganizzazione del comparto energetico: riconversione industriale, sicurezza, riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e produzione di energia da fonti rinnovabili".

Il progetto di parco eolico, come tutti i parchi eolici presenti in Regione Liguria, determinerebbe la deroga al regime insediativo del P.T.C.P. (ambito ANI-MA) secondo il disposto di cui all'art.29, comma 11, della l.r. n. 16/2008 e ss.mm.ii., nonché all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 ai sensi dei quali è stato integrato ed ampliato il novero delle opere soggette a deroga ai sensi dell'art. 89 bis del vigente P.T.C.P. (presupposti e condizioni di derogabilità).

13. Sull'Area di Impatto Potenziale dell'opera

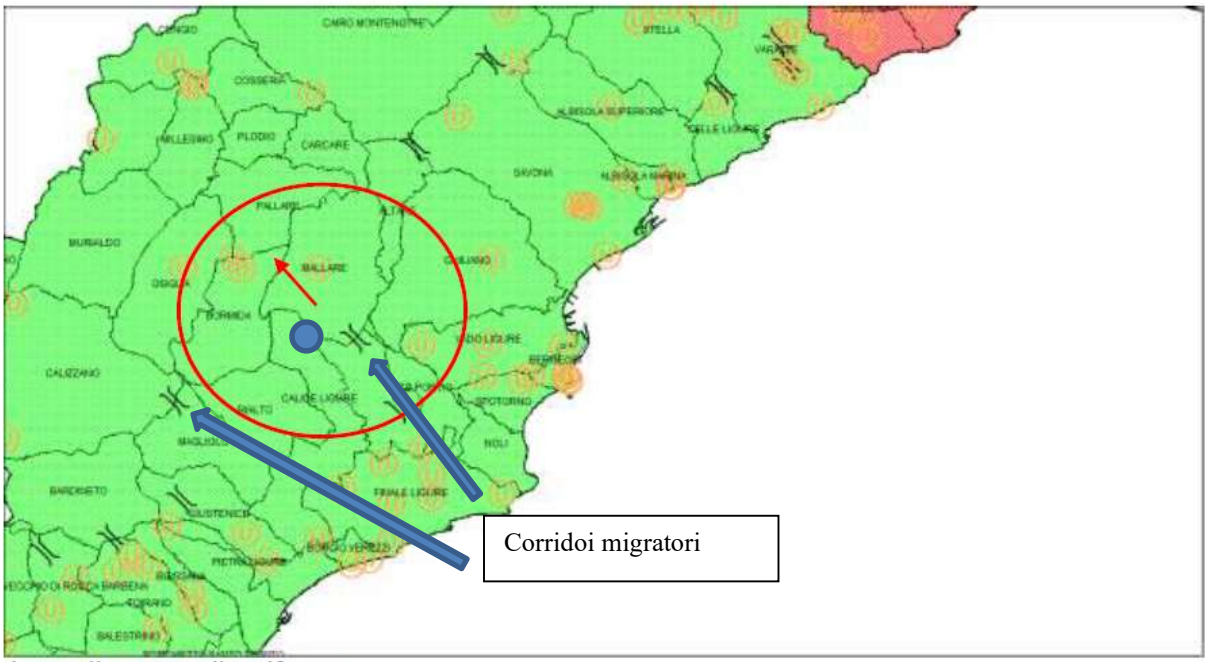
L'affermazione "L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare" è FALSA: l'area di Impatto Potenziale è stata calcolata considerando una distanza in linea d'aria pari a non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, vale a dire 9 km (50 x 180 m), la ricognizione dei beni culturali tutelati è stata effettuata su quest'area. Inoltre, sono state prodotte due carte di intervisibilità, una esclusiva del progetto ed una cumulativa, considerando anche gli altri parchi eolici presenti nell'area.

14. Sulla relazione avifaunistica

L'area vasta è stata oggetto di pluriennali ed approfondite anali avifaunistiche e chirotterofaunistiche da parte anche dell'Università di Genova, gli esiti delle quali portano ad affermare che il sito non è interessato da un flusso migratorio degno di nota né è frequentato da specie particolarmente sensibili. Ciononostante, FERA, in accordo con ARPAL, sta effettuando ulteriori analisi avifaunistiche e chirotterofaunistiche per consentire una più serena valutazione per la prosecuzione dell'iter autorizzativo.

Per quanto concerne le aree di passo per l'avifauna indicate su una mappa, di cui non è peraltro indicata la fonte, si rimarca che la freccia NON indica l'area oggetto di intervento.

Si riporta di seguito l'immagine con indicata in blu l'area corretta: si vede chiaramente che il sito in esame è collocato tra due zone di passo e, come mostrato dai pluriennali monitoraggi sull'area, non è interessata da flusso migratorio, in quanto gli Uccelli preferiscono sfruttare i due corridoi indicati posti uno ad est ed uno a ovest del sito oggetto di studio.



Area di passo di avifauna

15. Sull'asserita mancanza del calcolo di gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale

Si rimarca che il punto 7.1 delle Linee guida si limita a esprimere una raccomandazione, e non un obbligo avente forza di legge, laddove prevede che "*andrebbe valutata […]*". Utilizzando il condizionale il legislatore lascia al proponente la facoltà di scegliere se consegnare o meno tale documentazione. Poiché in Regione Liguria non è prassi corredare la documentazione progettuale di tale documento, F.E.R.A. non lo ha prodotto.

16. Sulle distanze tra aerogeneratori

a) Verifica distanze tra aerogeneratori tra l'impianto proposto dalla Società F.E.R.A. s.r.l. ed impianti già in esercizio

Le distanze tra gli aerogeneratori del progetto Bric del Vento e quelle di impianti esistenti riportate nel documento *Prot-2022-0265520_07apr S870 OSSERV WWF*

pagine da 56 a 60, non sono corrette poiché il riferimento per tale misurazione che andrebbe considerato è l'asse verticale (ovvero il centro torre) di ciascun aerogeneratore e non il diametro esterno del rotore.

Resta comunque inteso che la società è disponibile a considerare soluzioni mitigative quali, a titolo puramente esemplificativo, correzioni sulla posizione degli aerogeneratori eventualmente da concordare con i proprietari degli aerogeneratori oggetto delle presunte interferenze.

b) Verifica distanze tra aerogeneratori dello stesso proponente

Similmente al punto precedente, nel documento *Prot-2022-0265520_07apr S870 OSSERV WWF a pag. 54*, le distanze tra gli aerogeneratori del proponete non sono corrette poiché il riferimento per tale misurazione che andrebbe considerato è l'asse verticale (ovvero il centro torre) di ciascun aerogeneratore e non il diametro esterno del rotore.

III. Con riferimento alle osservazioni formulate dal Comune di Calice Ligure.

1. Dismissione cavo elettrico

Si evidenzia che per quanto concerne il cavidotto interrato che collega il parco eolico alla stazione elettrica di consegna è stato preso in considerazione il riutilizzo, una volta dismesso l'impianto, della linea elettrica interrata. Infatti nella relazione "CGL-1.8A_Piano di dismissione" si riporta che i cavi verranno mantenuti e messi a disposizione del gestore di rete essendo tali infrastrutture da considerarsi di interesse pubblico. Per questa ragione i costi di dismissione non sono parte del computo metrico estimativo.

2. Dismissione plinti di fondazione

Il piano di dismissione dei plinti di fondazione è stato redatto e progettato uniformemente alle linee guida di cui al decreto 10/09/2010 "*Linee guida per*

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegato 4 paragrafo 9), nel quale si evidenzia proprio quanto esplicitato *nel "CLG-1.8A_Piano di dismissione"*, ovvero: *annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 metro*

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sino ad ora illustrato, risulta evidente che F.E.R.A. ha avviato la procedura di *screening* nel pieno rispetto delle norme vigenti e della migliore prassi. L'area interessata dal progetto non solo è completamente esterna ad aree Natura 2000, ma è stata espressamente qualificata come idonea allo sfruttamento eolico da parte della Regione Liguria.

Le scelte progettuali effettuate da FERA nonché le misure mitigative e compensative proposte rendono eventuali impatti sinergici sul territorio mitigabili. Per converso, gli elementi addotti dai soggetti che hanno formulato osservazioni a sostegno del preteso obbligo di assoggettare il progetto a VIA (addirittura statale) risultano palesemente pretestuosi e infondati, sia dal punto di vista procedimentale, sia dal punto di vista sostanziale.

Al riguardo, la Scrivente, operatore impegnato da oltre vent'anni nello sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel massimo rispetto di tutte le matrici ambientali, non può esimersi dallo stigmatizzare la condotta palesemente ostruzionistica di un'associazione, qual è il WWF Liguria, che dovrebbe battersi per l'abbandono dei combustibili fossili. È francamente inaccettabile, a fronte degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Green Deal della Commissione Europea, e ancor più dell'impellente necessità di superare la dipendenza del Paese e dell'Unione Europea dal gas naturale, la presentazione di una tale mole di osservazioni errate, fuorvianti e tendenziose da parte di un'associazione che, sul proprio sito internet nazionale, descrive la propria *mission* nei seguenti termini: "*Siamo convinti che un mondo totalmente alimentato da energia pulita e rinnovabile entro il 2050 sia possibile e il nostro impegno è rivolto a rendere reale questo obiettivo promuovendo le scelte dei*

singoli cittadini e l'impegno dei governi regionali e nazionali. L'attuale modello energetico prevalente oltre a non essere sostenibile da un punto di vista ambientale, crea sprechi e diseguaglianze economiche e sociali. Dobbiamo assolutamente abbandonare il consumo dei combustibili fossili al più presto".

Tanto doverosamente premesso, F.E.R.A., con il consueto spirito collaborativo, resta a disposizione per confrontarsi sui rilievi sollevati dai diversi soggetti interessati e per fornire ogni chiarimento dovesse rendersi utile ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* in corso.

Distinti saluti

Raimondo Riccio Cobucci
Amministratore Delegato
Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative